

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 – ATTIVITÀ MISTA 2019/2020

RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI VALIDE PER L'INDICATO CAMPIONATO

PRIMA GIORNATA:	12 – 13 – 14 ottobre 2019;
ULTIMA GIORNATA:	22 marzo 2020; girone a 13 squadre: 29 marzo 2020
PLAY-OFF	dal 26 marzo al 21 aprile 2020
RIPOSI:	gironi a 11 e 12 squadre: 22 e 29 dicembre 2019 e 5 gennaio 2020 girone a 13 squadre: 29 dicembre 2019

COSTITUZIONE DELL'ORGANICO E FORMAZIONE DEI GIRONI

Al Campionato Regionale Juniores Under 19 – Attività Mista 2019/2020 (aggiornato) risultano iscritte numero 69 squadre che sono state suddivise in sei gironi dei quali: 1 (uno) composto da 13 (tredici) squadre, 1 (uno) composto da 12 (dodici) squadre e 4 (quattro) composti da 11 (undici) squadre.

I gironi del Campionato in argomento, unitamente ai prospetti dei campi di giuoco, giorno ed orario di disputa delle gare interne, sono pubblicati sul Sito Internet del C.R. Campania oggi, martedì 8 ottobre 2019.

AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 ÈLITE 2021/2022

Al termine della stagione sportiva 2019/2020, la società prima classificate di ognuno dei sei gironi del Campionato Regionale Juniores Under 19 2019/2020 e le sei società che si qualificheranno al termine del secondo turno dei play-off, a seguito delle gare di play-off, per un totale di 12=dodici squadre acquisiranno il diritto per l'iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19 Élite 2020/2021. Nell'ipotesi che la società qualificatasi dopo il secondo turno dei play-off abbia già acquisito il diritto per l'iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19 Élite 2020/2021 (in quanto prima classificata di uno dei sei gironi) il diritto viene acquisito dalla società perdente la gara di play-off del secondo turno.

SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi e Giovanissimi organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e CINQUE calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.

SANZIONE PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES OPPURE A SEGUITO DI ESCLUSIONE PER RINUNCIA

Come dal C.U. n. 1 del 3 luglio u.s., pagg. 28 e 32, alle società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato obbligatorio "Juniores" (Regionale elite o non elite o Provinciale), ovvero escluse per rinuncia (anche relativa alla mancata partecipazione a due gare, in qualsiasi fase del Campionato) o che dopo il suo inizio, ne vengono escluse, **verrà addebitata la seguente rispettiva somma di € 5.000,00 ed € 4.000,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato:**

- **€ 5.000,00** per le società di Eccellenza, **quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato;**

- **€ 4.000,00** per le società di Promozione, **quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.**

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare al Campionato Regionale Juniores Under 19 *Attività Mista* i calciatori **NATI DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori "giovani").

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al Campionato Regionale Juniores Under 19 Attività Mista 2019/2020 è consentito impiegare fino ad un massimo di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000 in poi.

Alle Società di "3ª Categoria – Under 19" partecipanti al Campionato Regionale "Juniores – Under 19 o Under 19 Élite", è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000 in poi.

L'inosservanza della predetta disposizione, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Regionale Juniores Under 19 Élite) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre "riserve" del Regionale Juniores Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

ORDINE PUBBLICO

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62, commi 4 e 5 – N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico:

"Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della F.P., anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara".

La richiesta d'intervento della F.P., inoltrata dalla società ospitante alla competente Autorità e da quest'ultima vidimata, dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L'eventuale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Al termine di ogni singola gara il dirigente accompagnatore ufficiale prenderà visione del modello post-gara riepilogativo dei calciatori ammoniti ed espulsi, compilato dall'arbitro, e lo sottoscriverà per ricevuta, all'atto della consegna da parte dell'arbitro stesso.

Sull'argomento, cfr. anche il paragrafo *Elenco post-gara.*, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 4 luglio u.s.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

"Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"

"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio". Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda al Capo III (**articoli da 8 a 21**) del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

CAMBIO DELLE MAGLIE

Nell'ipotesi di colori confondibili, **spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.** La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Le richieste di cui in epigrafe **dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque giorni prima della gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.**

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione. Per evidenti motivi organizzativi e nel rispetto degli interessi sportivi delle società controparti, si rivolge invito ad evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi variazione di giorno, o di orario, o di campo di gioco.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania – fermo restando, ovviamente, l'obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – ha disposto quanto segue:

- con particolare riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt'altro che rara indisponibilità sopravvenuta, che ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale, sia comunicata alle due società interessate a mezzo fonogramma, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino dei Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all'iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via);

- che il fonogramma in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il Dirigente di società contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

Non saranno ratificate richieste di variazioni, né delle gare di prima squadra, né delle gare del Campionato Regionale Juniores Under 19, Under 19 *Élite* o di Attività Mista, che possano comportare una contemporaneità (delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti), non prevista dai rispettivi calendari.

Nell'ipotesi di contemporaneità delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile (Juniores Under 19, Under 19 *Élite* o Attività Mista) di una delle due società controparti, il C.R. Campania ha disposto, nel rispetto dell'art. 30, comma 2, del Regolamento della L.N.D., che la gara del Campionato Juniores Under 19, Under 19 *Élite* (Attività Mista) sia spostata d'ufficio al lunedì (o al martedì nell'ipotesi che il campo sportivo fosse già impegnato il lunedì da gara ufficiale).

Per il Campionato Regionale Juniores Under 19 e Under 19 *Élite* o di Attività Mista, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

* * * * *

GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE

A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività della **domenica** (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), anche di **sabato** (ad orario federale ed in notturna) e di **lunedì** (ad orario federale ed in notturna).

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di comunicazione nei termini, di cui al paragrafo "Variazioni campi ed orari", pubblicato su questo C.U., con riferimento esclusivo all'orario delle gare, previste in calendario per un giorno festivo (ad esempio: orario antimeridiano del sabato o del lunedì, se festivi).

Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 16.00 e le 19.30, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante.

Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.

Non saranno ratificate richieste di spostamenti di gare, che comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate alla richiesta di spostamento.

Come già sperimentato nelle precedenti stagioni sportive, anche per i Campionati Regionali Juniores Under 19 e/o di Attività Mista (anche *élite*) 2019/2020, per le società che ne facciano richiesta, l'orario d'inizio delle gare ad orario federale previsto ordinariamente alle ore 14.30, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, è differito alle ore 15.00, con la riduzione del tempo di attesa a minuti 20=venti.

* * * * *

SPOSTAMENTO D'UFFICIO AL LUNEDÌ DELLA GARA NELL'IPOTESI DI CONCOMITANZA CON GARA DELLA PRIMA SQUADRA DI UNA OD ENTRAMBE LE DUE SOCIETÀ

Nell'ipotesi che si verifichi una contemporaneità delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti, sia essa da calendario, sia essa dovuta a variazione, il C.R. Campania, ai sensi dell'art. 26 della L.N.D., sposterà d'ufficio la gara al lunedì, o, nell'ipotesi di mancata disponibilità del campo, al martedì o al mercoledì immediatamente successivi.

La normativa sarà applicata anche per le gare di recupero del Campionato Regionale Juniores Under 19, Under 19 *Élite* o Attività Mista; in tal caso la gara di recupero sarà spostata al giovedì, o fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, saranno disposte d'ufficio al giovedì o, ancora, nell'ipotesi di mancata disponibilità del campo, al venerdì immediatamente successivo.

* * * * *

CONVENZIONE TRASPORTO MARITTIMO A TARIFFE AGEVOLATE DA E PER LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI

Il Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C. e le compagnie marittime Medmar Navi S.p.A. e Campania Regionale Marittima – Caremar S.p.A. hanno sottoscritto una convenzione con la quale tutti gli atleti, lo staff e gli accompagnatori (nonché i veicoli) delle società affiliate che ne facciano preventiva richiesta, in occasione degli incontri dilettantistici e giovanili con le società isolane che si svolgeranno nel corso della stagione sportiva 2019/2020, possano usufruire di un prezzo agevolato sull'acquisto dei biglietti di navigazione per recarsi e tornare dalle isole del Golfo di Napoli.

Di seguito si indicano le modalità e le procedure da seguire in occasione della disputa degli incontri di calcio:

MEDMAR NAVI S.P.A.: viaggi sulle motonavi traghetto sulle linee da NAPOLI e da POZZUOLI per ISCHIA, CASAMICCIOLA TERME e PROCIDA e viceversa:

- Passeggeri: € 10,00 a/r;
- Auto: € 40,00 a/r;
- Bus: € 150,00 a/r.

inoltrare alla compagnia di navigazione, entro e non oltre 3 giorni prima della data di imbarco, specifico elenco del numero dei passeggeri e veicoli al seguito all'indirizzo mail: centroprenotazioni@medmarnavi.it e provvedere al pagamento dell'intero importo entro 24 ore dalla partenza.

Campania Regionale Marittima CAREMAR S.P.A.: viaggi sulle motonavi traghetto sulle linee da NAPOLI per CAPRI e viceversa:

- Passeggeri: € 10,00 a/r;
- Auto: € 40,00 a/r;
- Bus: € 150,00 a/r.

inoltrare alla compagnia di navigazione, entro e non oltre 3 giorni prima della data di imbarco, specifico elenco del numero dei passeggeri e veicoli al seguito all'indirizzo mail: merci@caremar.it e provvedere al pagamento dell'intero importo entro 24 ore dalla partenza.

* * * * *

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'**art. 53 delle N.O.I.F.**, nella sua **nuova formulazione** pubblicata sui **CC.UU. n. 42/A e n. 83/A della F.I.G.C. il 30 gennaio ed il 2 aprile 2019**):

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

4. Abrogato

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, **LA SOCIETÀ CHE RINUNCIA PER LA SECONDA VOLTA A DISPUTARE GARE È ESCLUSA DAL CAMPIONATO O DALLA MANIFESTAZIONE UFFICIALE.**

5 bis. **LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE CHE, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, NON DISPUTINO DUE GARE, ai sensi del regolamento della LND, SONO ESCLUSE DAL CAMPIONATO STESSO.**

6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.

8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.

9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

* * * * *

RECUPERO DELLE GARE PER LE GARE INTERROTTE

SARÀ DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEI SOLI MINUTI NON GIOCATI

Le gare non iniziate, interrotte o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2019/2020, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Di seguito si pubblicano i **commi 4 e 5 dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti** in relazione al recupero delle gare:

COMMA 4.

“Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - I) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
 - II) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - III) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - IV) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - V) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - VI) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

È fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.”

COMMA 5.

“Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.”

* * * * *

NUMERO CALCIATORI DI RISERVA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Il C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., avvalendosi della facoltà concessa dalla F.I.G.C., ha deciso, anche per la corrente stagione sportiva, di consentire alle proprie affiliate l'indicazione di un massimo di **NOVE CALCIATORI DI RISERVA** nelle distinte di gara delle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D.

Ovviamente, la possibilità di adottare la cosiddetta “*panchina lunga*” è da considerarsi a carattere facoltativo per le società.

* * * * *

RISCALDAMENTO DEI CALCIATORI DI RISERVA

In ragione dell'aumento del numero di calciatori di riserva ed allo scopo di facilitare la direzione della terna arbitrale durante le gare organizzate nell'ambito di questo Comitato Regionale, in analogia alle gare della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e della Lega Nazionale Professionisti di Serie B,

- durante lo svolgimento delle gare organizzate dal C.R. Campania, è consentito ad un massimo di tre calciatori di riserva per squadra di effettuare contemporaneamente il riscaldamento;
- i calciatori dovranno indossare indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra e posizionarsi nel campo per destinazione alle spalle dell'assistente n.1;
- resta salva la facoltà per l'arbitro, laddove ricorrano particolari situazioni, di autorizzare l'effettuazione del riscaldamento in altra posizione;
- nell'effettuazione del riscaldamento i calciatori di riserva non potranno essere assistiti, al di fuori dell'area tecnica, da alcuna delle altre persone presenti in panchina o facenti parte delle persone ammesse nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66, comma 1bis delle NOIF.;
- è fatto divieto ai calciatori di riserva di uscire dall'area tecnica per ragioni diverse da quella sopra indicata.

* * * * *

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.

Per le gare organizzate **in ambito nazionale** sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) [il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari](#);
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società. Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F.. In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

* * * * *

ELENCO POST–GARA DEI CALCIATORI SOSTITUITI–AMMONITI–ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (pubblicato, in allegato al C.U. n. 1 del 3 luglio 2019), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazione a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in argomento, per l'ipotesi che l'arbitro ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell’interesse di ogni singola società, l’esigenza che le distinte di gara – conformi all’innovazione normativa della cosiddetta “panchina allungata”, siano redatte in modo chiaro e compilate possibilmente a macchina, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell’indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d’ufficio.

* * * * *

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo

€ 100,00

La società che chieda la designazione di Commissario di Campo dovrà far pervenire al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del SETTIMO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

In alternativa, la società potrà formalizzare la richiesta mediante vaglia telegrafico, da trasmettere entro l'indicato termine del settimo giorno precedente, dell'importo corrispondente, con esatta indicazione della relativa causale (ad esempio: "Commissario di Campo gara X - Y del ...").

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

CAMPIONATI 2019/2020 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 3 della L.N.D., del 1° luglio 2019, allegata al Comunicato Ufficiale n. 1 di questo C.R.)

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, in occasione della disputa di **gare A PORTE CHIUSE** (in assenza di pubblico) dei Campionati 2019/2020 **è consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate.**

Al riguardo, in analogia a quanto disposto dal C.R. Campania nelle precedenti stagioni sportive, la Lega Nazionale Dilettanti, con la Circolare n. 3 del 1° luglio 2018 (che si allega al presente Comunicato Ufficiale), ha regolamentato la materia, disponendo che, in occasione della disputa di gare a porte chiuse (in assenza di pubblico) dei Campionati 2019/2020 il numero delle persone ammesse all'interno dello stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite massimo di TRENTACINQUE unità.

Saranno, altresì, ammessi all'interno dell'impianto sportivo:

- 1) i possessori di tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di specifiche funzioni ad essi affidate; 2) i giornalisti in possesso di regolare tessera d'iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; 3) operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di emittenti debitamente autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni; 4) personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa.

Le biglietterie dello stadio ove si disputino gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere messo in vendita alcun tipo di tagliando d'ingresso.

Le società oggetto del provvedimento restrittivo, o che si trovino in condizione di dover disputare la gara a porte chiuse (in assenza di pubblico) debbono dare tempestiva comunicazione:

- alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
- al sig. Prefetto ed al sig. Questore competenti del territorio ove è ubicato l'impianto sportivo;
- all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni, rappresentando che eventuali inadempienze saranno soggette a sanzioni disciplinari.

* * * * *

AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ CHE OSPITANO LA GARA

Come già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 2019, il C.R. Campania ritiene opportuno sottolineare all'attenzione delle società partecipanti ai Campionati dilettantistici e giovanili, in ordine all'**agibilità dei campi sportivi**, che **oltre alla disponibilità del campo sportivo, devono trasmettere a questo C.R.:**

- **DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;
- **LICENZA DI AGIBILITÀ** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori.

La mancata disputa di una gara, disposta dagli Organi di Pubblica Sicurezza, per mancanza dei requisiti di agibilità dell'impianto sportivo, configura la **RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ CHE OSPITA L'INCONTRO**, e comporterà i conseguenziali provvedimenti che saranno adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva.

INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA

Il C.R. Campania ha stabilito, come di seguito indicato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso dovuti alle società ospitanti, in ordine alla rinuncia delle società ospitate, relativa alla stagione sportiva 2019/2020, con esclusione dei Campionati non elencati:

TERZA CATEGORIA (Under 19 e Juniores Regionale anche Élite) € 60,00

AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

- Campionato Under 19 e Juniores Regionale anche Élite – Attività Mista
1ª rinuncia € 200,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia (prima rinuncia) a gare della Coppa Italia Dilettanti – fase regionale.

CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Per la stagione sportiva 2019/2020 sono stabiliti i seguenti importi:

CAMPIONATI REGIONALI

- Ricorso al Giudice Sportivo Territoriale	€ 78,00
- Ricorso alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€ 130,00
- Ricorso alla Corte Sportiva di Appello Naz. ed alla Corte Federale di Appello – Attività Mista	€ 180,00
- Ricorso al Tribunale Federale Nazionale (sez. Commissione Vertenze Economiche)	€ 130,00
- Ricorso al Tribunale Federale Nazionale (sez. Commissione Tesseramenti)	€ 130,00

Per i ricorsi presentati direttamente ed in proprio dai tesserati, nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi è fissata unitariamente in € 65,00.

Inoltre, l'Organo decidente - ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva – può liquidare le spese del procedimento e gli interessi, ponendoli a carico della parte soccombente.

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE PER LA QUALIFICAZIONE AI PLAY-OFF DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 JUNIORES – ATTIVITÀ MISTA 2019/2020

Non essendovi in competizione alcun titolo sportivo, nell'ipotesi di **parità di punteggio fra due o più società**, in una qualsiasi tra le quattro posizioni (prima, seconda, terza e quarta classificata) che attribuiscono il diritto alla partecipazione alla fase di play-off (es: due o più società prime *ex aequo*; due o più società seconde *ex aequo*; due o più società terze *ex aequo*; due o più società quarte *ex aequo*), la classifica sarà determinata come segue:

I) come dall'art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*, fra le società interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- in caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite negli stessi incontri;

II) in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine:

- A) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- B) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;

III) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle posizioni di classifica, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate.

PLAY-OFF (dal 2 aprile al 22 aprile 2020)

DETERMINAZIONE DELLA SOCIETÀ VINCITRICE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 JUNIORES – ATTIVITÀ MISTA 2019/2020

Il C.R. Campania ha deliberato le seguenti modalità di determinazione della società vincitrice del Campionato Regionale Under 19 Juniores – Attività Mista:

- le gare di play-off si disputeranno ad orario federale, fatta salva la possibilità di diverso orario, su disposizione del C.R. Campania, per le gare di semifinale e finale e fatta salva l'ipotesi di accordo scritto tra le rispettive società in gara (anche per orario notturno), che **pervenga** al C.R. Campania entro il giorno che precede la pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;

Parteciperanno alle gare di play-off le prime quattro classificate di ognuno dei sei gironi.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FASE DEI PLAY-OFF

Va premesso che, per una corretta formalizzazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle fasi di *play-off* nel Campionato Regionale Under 19 Juniores – Attività Mista 2019/2020, dovranno essere preliminarmente individuate le ventiquattro società, quattro per ognuno dei sei gironi (prima, seconda, terza e quarta classificata), che disputeranno le gare dei *play-off*;

Al fine delle individuazioni, di cui al precedente capoverso, **la formazione delle classifiche finali dei sei gironi del Campionato Regionale Under 19 Juniores – Attività Mista 2019/2020 sarà determinata come indicato nello specifico paragrafo di questo Comunicato Ufficiale.**

PRIMO E SECONDO TURNO (giovedì 2.4.2020 e lunedì 6.4.2020)

- a) le società prima e quarta classificate di ciascun girone disputeranno un'unica gara, sul campo della prima classificata al termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE**;
- b) le società seconda e terza classificate di ciascun girone disputeranno un'unica gara, sul campo della seconda classificata al termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE**;
- c) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui alle lettere a) e b), in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare;
- d) le società vincenti le gare di cui alle lettere a) e b), o considerate vincenti, come dalla lettera c), disputeranno un'unica gara, sul campo della migliore classificata nella classifica al termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE**;
- e) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari della gara, di cui alla lettera d), in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare;
- f) **la società vincente la gara di cui alla lettera d), o considerata vincente, come dalla lettera e), si qualificherà per le gare del terzo turno (quarti di finale).**

TERZO TURNO – QUARTI DI FINALE (martedì 14.4.2020)

Al terzo turno accederanno oltre alle sei squadre classificate (una per ognuno dei sei gironi del Campionato Regionale Juniores Under 19 2019/2020, all'esito delle gare, di cui al precedente paragrafo), anche le due società, prima e seconda classificate, della graduatoria di Coppa Disciplina 2019/2020 (stagione regolare più gare di *play-off*) tra le sei squadre perdenti le gare del secondo turno:

- verrà stilata una graduatoria tra le sei società vincenti le gare del secondo turno e qualificate al terzo turno, tenendo conto nell'ordine:

- 1) della migliore posizione di classifica nella stagione regolare;
- 2) in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell'ordine: a) del miglior quoziente "Punti conseguiti / gare giocate"; b) del maggior quoziente, determinato dalla divisione tra: a) il valore numerico, che risulterà quale differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; b) il numero delle gare giocate; c) del maggior quoziente, determinato dalla divisione tra: a) il numero di reti segnate nell'intero Campionato; b) il numero delle gare giocate; d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate;

A) le sei vincenti le gare **di cui alla lettera d)** del paragrafo "Play-off", o considerate vincenti, come dalla **successiva lettera e) e le due società ammesse al terzo turno per meriti disciplinati (Coppa Disciplina)**, saranno suddivise, in quattro abbinamenti, come di seguito specificati:

abbinamento 1: la società prima in graduatoria tra le sei qualificate contro la società ammessa quale seconda classificata della graduatoria di Coppa Disciplina, come innanzi indicato;

abbinamento 2: la società seconda in graduatoria tra le sei qualificate contro la società ammessa quale prima classificata della graduatoria di Coppa Disciplina, come innanzi indicato;

abbinamento 3: la società terza in graduatoria tra le sei qualificate contro la la società sesta in graduatoria tra le sei qualificate;

abbinamento 4: le due società rimaste (quarta e quinta classificate), tra le sei qualificate.

B) le società di ciascuno dei quattro abbinamenti disputeranno un'unica gara, sul campo della società in migliore posizione di classifica (ovvero della prima, seconda, terza e quarta classificate della graduatoria tra le sei vincenti le gare del secondo turno di play-off);

C) in caso di parità, al termine di ognuna delle quattro gare di cui alla precedente lettera B), **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE;**

D) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui alla lettera B), in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, o la società che abbia disputato la gara in casa, a seguito dell'applicazione dei citati;

E) le due società vincenti le gare, di cui alla lettera B), o considerate vincenti, come dalla lettera D), si qualificheranno per la gare di semifinale del Campionato Regionale Under 19 Juniores Attività Mista 2019/2020.

QUARTO TURNO – SEMIFINALI (venerdì 17.4.2020)

Gli abbinamenti relativi alle due gare di semifinale saranno determinati a mezzo sorteggio incondizionato.

Le due gare di semifinale si disputeranno **venerdì 17 aprile 2020**, con eventuali tempi supplementari di quindici minuti ciascuno.

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

GARA DI FINALE

La gara di finale regionale si disputerà **mercoledì 22 aprile 2020, in campo neutro**, con eventuali tempi supplementari di quindici minuti ciascuno.

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

La società vincitrice acquisirà **il titolo di campione regionale Juniores Under 19 – Attività Mista 2019/2020.**

Nella finale, ciascuna società rispetterà i propri colori sociali; nell'ipotesi di colori uguali, o comunque confondibili, spetterà cambiare maglia alla società prima nominata.

PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI DELLA FASE DI PLAY-OFF

In conformità al Regolamento della fase di play-off del Campionato Regionale Under 19 Juniores 2019/2020, i rispettivi Comunicati Ufficiali saranno pubblicati ed affissi all'albo del C.R. Campania (con presunzione di conoscenza da parte delle società interessate, come dall'art. 13 N.O.I.F.), sul Comunicato Ufficiale ordinario del giovedì successivo alla disputa delle gare.

Le ventiquattro società partecipanti alla fase dei play-off, ferma restando la richiamata presunzione di conoscenza del C.U., possono peraltro comunicare al C.R. Campania un numero di telefax, per la tempestiva trasmissione di copia dei Comunicati Ufficiali in argomento, o comunque delle parti concernenti la fase di play-off del Campionato Regionale Under 19 Juniores 2019/2020.

DISCIPLINA SPORTIVA RELATIVA ALLA FASE DI PLAY-OFF

Il Comunicato Ufficiale relativo all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare di play-off del Campionato Under 19 Juniores sarà pubblicato appena perverrà dalla L.N.D.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli